



COMUNE DI CHIETI

(VII Settore "Gestione e Valorizzazione Risorse Ambientali e Tecnologiche Patrimoniali")

FAQ BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE AGRICOLE E INDUSTRIALI LIBERE INDIVIDUATE NELL'ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI CHIETI N. 542 DEL 29.10.2008

N. B. I quesiti vanno posti con e-mail, nei termini indicati nel disciplinare di gara, da recapitare ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- RUP: mario.salsano@comune.chieti.it;
- Dirigente: enzo.paolini@comune.chieti.it;
- P.E.C: protocollo@pec.comune.chieti.it.

Domanda 4:

In riferimento alla procedura di gara per l'affidamento degli interventi in oggetto si segnala che nel Disciplinare di gara, al punto 11 (Contenuto della busta "A" – Documenti Amministrativi), al paragrafo C) 1.4, è indicato tra i requisiti generali di ammissione *"l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ... per reati commessi anche dai soggetti espressamente indicati dall'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara..."*. L'indicazione di tale periodo è in contrasto con la modifica normativa avvenuta con il d.l. n. 70/2011, conv. in legge n. 106 del 12.07.2011.

Risposta 4:

In risposta alla segnalazione pervenuta si chiarisce quanto segue.

L'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 70/11, conv. in legge n. 106/11, stabilisce che:

" 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

omissis

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;...”

Pertanto, in ossequio alla disposizione normativa su richiamata il periodo rilevante ai fini della cessazione delle cariche è da intendersi annuale e non triennale, giusto quanto indicato nella determina dell'AVCP n. 1 del 16.05.2012.

Il concorrente, quindi, in tal senso, per i casi in cui ricorre, potrà modificare la dicitura “cessato nel triennio” riportata nel Mod. 1 allegato al Disciplinare di gara con “cessato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara”.

Domanda 5:

Con riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere chiarimento in merito a quanto segue.

Al punto III.2.2 del bando, capacità economica finanziaria, si chiede un fatturato specifico relativo al triennio 2009-2011. Vorrei capire da quale data del 2009 dobbiamo iniziare a considerare i lavori svolti ? Dall' 1-1-2009?

Risposta 5:

Si chiarisce che, come indicato al punto 6, par. 9), del Disciplinare di gara, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, il fatturato specifico richiesto nel triennio 2009/2011 è da riferirsi al periodo finanziario 01.01.2009/31.12.2011 sia per la categoria principale (servizio analisi di lab.) che per le categorie secondarie di lavori. Il requisito economico finanziario per la categ. secondaria OS1 (interamente subappaltabile), non posseduto dall'impresa concorrente, deve essere da questi posseduto in relazione alla categoria principale. Per quanto attiene alla dimostrazione del requisito di capacità tecnico-organizzativa (punto 6, par. 10), occorre dichiarare nel Mod. 1, tra l'altro, l'elenco dei servizi analoghi svolti nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (categoria analisi di lab.) e l'elenco dei lavori analoghi (appartenenti alle categorie secondarie) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando.

Domanda 6 :

Intenzionati a partecipare alla gara di appalto in oggetto, avremmo bisogno di alcuni chiarimenti in merito al calcolo del 50% delle prove accreditate per le analisi di laboratorio.

Nello specifico sapere come conteggiate ad esempio la prova dei composti organici aromatici nel senso è 1 sola prova o dobbiamo considerare i singoli principi attivi/analiti riportati nella tab.10 (benzene, etilbenzene, ecc) quindi contarle come 1,2,3,4,5 ecc. prove?

In questo caso ci chiedevamo perché tale principio non sia stato applicato anche alla prova degli IPA, ad esempio.

Risposta 6:

Come riportato nel par. 1.2 della relazione generale del Piano di Caratterizzazione (pag. 3): “Per gli aspetti specifici riguardanti le modalità di indagine delle diverse matrici ambientali ed i relativi valori limite di concentrazione ammissibili degli inquinanti sono stati considerati, in funzione della matrice ambientale interessata, i seguenti riferimenti normativi:

“• suolo e sottosuolo:

...

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

• acque sotterranee e superficiali:

...

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006: “Norme in materia ambientale”.

...

Per quanto riguarda invece i rifiuti, gli strumenti normativi di riferimento sono:

...

• Norma UNI 10802: “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi-Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati” (Aprile 2002);”

Costituisce, inoltre, riferimento il documento “Linee guida per la caratterizzazione delle aree produttive ricadenti nel SIN – F. Saline e F. Alento” (pag. 81 della relazione generale del Piano di Caratterizzazione) dove sono indicati i singoli analiti ricercati per il SIN.

Nell'allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 sono riportati, per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per i fitofarmaci e per i clorobenzeni i singoli analiti da determinare. Tali

analiti non sono stati esplicitati nella tabella 10 della relazione generale del Piano di Caratterizzazione per ragioni di sintesi.

A conferma di quanto sopra riportato si evidenzia che nel computo metrico estimativo sono, invece, riportati i singoli analiti da determinare per le categorie IPA, clorobenzeni e fitofarmaci.

Il prezzo è stato definito per la categoria IPA, clorobenzeni e fitofarmaci (specificando tuttavia i singoli analiti facenti parte di ciascuna categoria), anziché per i singoli analiti, solo perché in nessun caso è prevista la determinazione su campioni di acque, suoli o rifiuti di un singolo componente della categoria. Per ciascun campione prelevato (acque, suoli o rifiuti) è sempre prevista la determinazione di tutti gli analiti facenti parte della categoria IPA, clorobenzeni o Fitofarmaci così come indicato nella nell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006.

Il calcolo del 50% delle prove accreditate, pertanto, dovrà essere riferito a tutti gli analiti delle categorie chimiche in tabella, come sopra chiarito.

Domanda 7:

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede:

in caso di ATI verticale tra due imprese che eseguono al 100% l'una la categoria principale – analisi - l'altra la categoria secondaria OS21, la terza categoria può essere interamente subappaltata? E da chi deve essere dichiarato il subappalto?

Nel Mod. 1 per R.T.I., pag. 2, se viene dichiarato il subappalto dei lavori di cui alla categ. OS1, come deve essere indicata la relativa percentuale d'esecuzione, deve essere mantenuto il 100% dell'intero appalto? Bisogna indicare il nominativo del subappaltatore?

Risposta 7:

Premesso che siamo in tema di contratto misto di servizi e lavori in cui la categoria principale o prevalente è costituita dal servizio di analisi di laboratorio, si chiarisce quanto segue.

Il ricorso al subappalto deve avvenire nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 118 del Codice che impone l'indicazione, da parte del concorrente, dei lavori o delle parti di opere ovvero, nel nostro caso, dei servizi o parti di servizi e lavori che intende subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta (comma 2). Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante e non ai fini della partecipazione alla gara: da ciò consegue che l'erroneità e/o la mancanza della dichiarazione non può essere, di per sé, assunta a fondamento di un provvedimento di esclusione, ma rappresenta solo un impedimento per l'aggiudicataria a ricorrere al subappalto, di modo che la stessa dovrà provvedere direttamente all'esecuzione della prestazione, ove in possesso dei requisiti prescritti. Diversamente, la violazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare potrà costituire causa di esclusione qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti singoli o riuniti al momento di presentazione dell'offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione.

Per i lavori, inoltre, devono rammentarsi i principi di cui all'art. 92 del Regolamento:

- comma 1, secondo periodo: «I requisiti relativi alle categorie scorparabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente»;

- comma 3, ultimo periodo: «I requisiti relativi alle lavorazioni scorparabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente»;

- comma 7, primo periodo: «In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente».

La normativa citata non comporta l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede in offerta (cfr. Cons. St., sez. V, 19 giugno 2012, n. 3563), ma solamente l'obbligo di indicare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per la categoria scorparabile, fermo restando che la qualificazione "mancante" deve essere comunque posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico-finanziaria da parte dell'impresa.

Inoltre, si ritiene utile ricordare che, in ordine all'applicabilità della disciplina del subappalto ai gruppi di impresa, i commi 8, 9 e 10 dello stesso art. 118, dispongono che:

“c.8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

c.9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

c.10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.”.

Alla luce della richiamata normativa, si chiarisce che, in caso di ATI verticale i lavori della categoria OS1 possono interamente essere subappaltati sia dall'impresa Mandataria, assuntrice in proprio del Servizio d'analisi, che dalla Mandante qualificata che assume in proprio i lavori della categoria OS21 (ovvero OS 20-B). La quota percentuale riferita ai lavori subappaltati deve da questi essere assunta con riferimento alla categoria principale, da riportare cumulativamente nel prospetto a pag. 2 del modello 1 allegato al Disciplinare di gara e la sommatoria delle quote deve dare sempre il 100% dell'appalto. A maggior chiarimento potrà essere indicato, con postilla aggiunta, a quale impresa (Mandataria o Mandante) è riferito il subappalto della categoria OS1. Per quanto attiene la dichiarazione di subappalto di cui al mod. 4 allegato al Disciplinare, si chiarisce che questa deve essere resa e sottoscritta:

1. dal legale rappresentante dell'impresa singola, impresa mandataria di RTI, o per il consorzio o GEIE costituito;
2. da ciascun rappresentante legale di ogni impresa partecipante per RTI o Consorzio o GEIE non costituito.

Lo stesso modello 4, nel caso di subappalto dei lavori della categoria OS1 può essere modificato con l'indicazione dell'intera corrispondente quota percentuale e non solo il 30% che è chiaramente riferito alla quota contrattuale della categoria principale (Servizio analisi) o della categoria secondaria OS21 (ovvero OS 20-B).